



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

**REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE
DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 2, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, E L'UTILIZZO DELLE
RELATIVE RISORSE**



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, E L'UTILIZZO DELLE RELATIVE RISORSE

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito D.lgs. N. 50 del 2016), la costituzione e l'utilizzo del "*fondo incentivi per funzioni tecniche*" (di seguito *Fondo*), al fine di incentivare e valorizzare la professionalità del personale dell'Ispettorato per la sicurezza nazionale e la radioprotezione (di seguito *ISIN*) incaricato di svolgere le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici, e l'acquisizione di forniture e servizi, e al tempo stesso favorire l'efficienza e l'efficacia di dette procedure.

Articolo 2 (Campo di applicazione)

1. Il "*Fondo*" incentiva le seguenti funzioni tecniche inerenti affidamenti di lavori, forniture e servizi:
 - a. Responsabile unico del procedimento;
 - b. Valutazione preventiva dei progetti;
 - c. Programmazione per la spesa per investimenti;
 - d. Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - e. Direzione lavori;
 - f. Direzione dell'esecuzione;
 - g. Collaudo tecnico e amministrativo;
 - h. Verifica di conformità;
 - i. Collaudo statico;
2. I soggetti destinatari degli incentivi del "*Fondo*" sono i dipendenti dell'ISIN:
 - a. che svolgono direttamente le funzioni di cui **al comma 1**, nelle diverse componenti tecniche e amministrative.
 - b. che collaborano direttamente alle attività di cui al comma 1.
3. Possono essere destinatari degli incentivi del *Fondo* anche i dipendenti della centrale di committenza di cui ISIN decide di avvalersi, secondo quanto stabilito nella relativa convenzione e nel rispetto dell'articolo 113, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 2016.
4. Ai fini del comma 2, lettera b), per collaboratori s'intendono i dipendenti dell'ISIN con professionalità tecnica, giuridica o amministrativa, individuati con apposita determina direttoriale nel rispetto di un'equa ripartizione degli incarichi, che in rapporto alla singola specifica funzione, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza o svolgono materialmente, tecnicamente o amministrativamente, in tutto o in parte, l'insieme di atti ed attività che caratterizzano detta funzione.



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

**Articolo 3
(Esclusioni)**

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del *Fondo*:
 - a) gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;
 - b) gli affidamenti di forniture e servizi per i quali non è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto;
 - c) l'adesione ad accordi e convenzioni quadro stipulati con Consip e altri soggetti aggregatori;
 - d) gli appalti per lavori di manutenzione ordinaria;
 - e) la progettazione di cui agli articoli 23 e 24 del D.lgs. N. 50 del 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11.
2. Il personale di qualifica dirigenziale non partecipa alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento, che sono destinati ad alimentare il *Fondo* ai sensi dell'articolo 4, comma 8.

**Articolo 4
(Criteri di attribuzione degli incarichi)**

1. Per ciascun lavoro, servizio o fornitura, il RUP è indicato **nel programma biennale per la fornitura dei beni e servizi o nel piano triennale dei lavori pubblici**, o nominato dal Direttore, tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 31 del D.lgs. n. 50 del 2016, tenendo conto dell'esperienza professionale maturata nello svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento e della specifica formazione professionale, anche in relazione alle competenze professionali presenti nei ruoli di ISIN.
2. Su proposta del RUP e del Dirigente o, in mancanza, del responsabile del coordinamento tecnico delle attività del servizio, il Direttore, assicurando il principio di rotazione e un'equa ripartizione degli incarichi, individua, **in sede di inoltro della richiesta d'acquisto**, i componenti dell'Ufficio di supporto al RUP, di direzione lavori, il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo, nonché le altre figure incaricate delle funzioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 1, e dei dipendenti che collaborano a tale funzioni, tenendo conto:
 - a. della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali;
 - b. dell'esperienza professionale maturata nello svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento e della specifica formazione professionale, anche in relazione alle competenze professionali presenti nei ruoli di ISIN.
 - c. delle esperienze professionali eventualmente acquisite;
 - d. dell'espletamento di attività analoghe con risultati positivi;
 - e. dell'autonomia e del senso di responsabilità dimostrate nel portare a termine i compiti affidati;
 - f. della capacità di collaborare con i colleghi al fine di uniformare atti e procedure;
 - g. della consequenzialità e complementarietà con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;
 - h. del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti e ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali
 - i. del principio di incentivazione della produttività;
3. Il provvedimento di individuazione degli incarichi per ciascun lavoro, fornitura e servizio è comunicato all'Anagrafe delle prestazioni.
4. Non possono essere conferiti incarichi ai soggetti che si trovano nella situazione di incompatibilità di cui all'articolo 35-bis del D.lgs. 30.3.2001, n. 165.
5. I dipendenti possono partecipare alle funzioni di cui all'articolo 2 anche per più appalti contemporaneamente.



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

Articolo 5

(Termini per le prestazioni)

1. Con il provvedimento **di affidamento della fornitura di bene e servizio** sono indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.
2. I termini per la direzione dei lavori o per l'esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudazione o verifica di conformità.
3. I termini del collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice dei contratti pubblici e dalle relative norme regolamentari.
4. Per le funzioni diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 i tempi sono individuati dal Responsabile unico del procedimento sulla base della programmazione delle attività.
5. Il Responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione dei soggetti che collaborano all'esecuzione delle prestazioni.
6. Le prestazioni del Responsabile unico del procedimento terminano con il pagamento del saldo all'impresa contraente, ferma restando l'attività di supporto alla commissione di collaudo.

Articolo 6

(Costituzione e finanziamento del fondo)

1. Alla costituzione e finanziamento del "*Fondo*" sono destinate, per ciascuna procedura di affidamento di lavori, forniture e servizi, risorse finanziarie in misura non superiore al 1,5% dell'importo posto a base di gara, modulata come segue:
 - a. 1,5% per lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro;
 - b. 1% per lavori pubblici di importo pari o superiore a un milione di euro;
 - c. 1,5% per servizi e forniture di importo inferiore a duecentocinquantamila euro
 - d. 1% per servizi e forniture di importo pari o superiore a duecentocinquantamila euro.
2. Alle forniture con posa in opera, caratterizzate da completamento o assemblaggio del bene in cantiere, ai fini della determinazione dell'importo gravante sul singolo intervento si applica il comma 1, lettere a) e b).
3. La misura delle risorse finanziarie di cui al comma 1 può essere elevata fino ad una percentuale massima dello 0,5% nei seguenti casi:
 - a. Lavori di importo superiore a euro **2.000.000,00** (due milioni di euro) caratterizzati da particolare complessità per tipologia di opere, utilizzo di materiali e componenti innovativi, difficoltà esecutive dovute alle caratteristiche dello stato dei luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche o geologiche;
 - b. Servizi e forniture di importo superiore a 250.000,00 euro (duecentocinquantamila euro) che comportano interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, richiedono prestazioni per le quali è necessario l'apporto di una pluralità di competenze, prevedono interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi o per esigenze di funzionalità rendono necessarie elevate prestazioni.
4. Sono escluse dalla base di calcolo dell'importo del fondo gravante sulla singola procedura di affidamento le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l'IVA.



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

5. L'importo del fondo gravante sulla singola procedura di affidamento, come determinato ai sensi del comma 1:
 - a. non è soggetto ad alcuna rettifica se in sede di gara si verificano ribassi rispetto alla base d'asta;
 - b. è ricalcolato sul nuovo importo risultante da varianti in corso d'opera in aumento o da interventi supplementari.
6. Gli importi delle risorse finanziarie da destinare all'alimentazione del fondo sono stabiliti con la determina a contrarre avente ad oggetto i singoli lavori, forniture e servizi.
7. Nei quadri economici degli interventi è ricompreso la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP)
8. Il fondo è alimentato altresì con le risorse economiche destinate a incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 2:
 - a. svolte da personale dirigenziale
 - b. a qualunque titolo legittimamente non corrisposte
 - c. svolte dal personale ISIN, debitamente autorizzato, per altre stazioni appaltanti.

**Articolo 7
(Utilizzo del Fondo)**

1. Le modalità e i criteri di utilizzo e ripartizione delle risorse del fondo sono disciplinati dall'articolo 113, commi 3 e 4, del D.lgs. N. 50 del 2016.
2. La ripartizione della quota parte dell'80% dell'importo del fondo, **calcolato ai sensi dell'articolo 6** e gravante sulle procedure di affidamento, è effettuata secondo le modalità e i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa, sulla base dei principi e indirizzi contenuti nel regolamento, e tenendo conto degli elementi riportati negli allegati 1 e 2.
3. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la quota di cui al comma 2 è corrisposta integralmente al RUP.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi di oneri previdenziali e assistenziali.
5. La somma iscritta nel fondo per la corresponsione degli incentivi oggetto del presente regolamento è determinata ai sensi dell'articolo 4

**Articolo 8
(Quantificazione dell'incentivo)**

1. Il Direttore, su proposta del Dirigente del Servizio AGBP e del responsabile del procedimento, individua nella determina a contrarre, sulla base dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2, i soggetti e le percentuali di attribuzione dell'incentivo per la realizzazione di lavori o l'acquisizione di servizi o forniture utilizzando i modelli individuati nell'allegato 3.
2. La quantificazione dell'incentivo da ripartire è effettuata con riferimento alle diverse fasi di:
 - a) programmazione, verifica della progettazione e affidamento;
 - b) esecuzione;
 - c) collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità;
3. Per il **riconoscimento dell'incentivo** relativo alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento il Dirigente o il responsabile del coordinamento tecnico delle attività tecniche del servizio che ha richiesto l'avvio della procedura di affidamento constata l'avvenuta



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

4. Per il riconoscimento dell'incentivo relativo alla fase dell'esecuzione:

- a) il responsabile del procedimento documenta lo stato di avanzamento evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- b) i soggetti di cui al comma 3 valutano quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente.

5. Per il riconoscimento dell'incentivo relativo all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- a. il responsabile del procedimento documenta ai soggetti di cui al comma 3 l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- b. i soggetti di cui al comma 3 valutano quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente.

6. Per la fase esecutiva di cui al comma 4 relativa a contratti di durata pluriennale si procede con quantificazione annuale sulla base di quanto eseguito o accertato.

Articolo 9

((Criteri di liquidazione))

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese ai fini della liquidazione dell'indennità del *Fondo* se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a. Per la direzione lavori con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- b. Per il collaudo tecnico-amministrativo con l'emissione del certificato di collaudo finale, o del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità, nei casi previsti dalla normativa;
- c. Per la programmazione della spesa per investimenti con l'emanazione del relativo provvedimento;
- d. Per la verifica dei progetti con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- e. Per le procedure di bando con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- f. Per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- g. Per il collaudo statico con il deposito del certificato.

2. L'erogazione degli incentivi tecnici avviene con provvedimento del Dirigente del Servizio per gli affari generali, il bilancio e la gestione giuridica ed economica del personale, su indicazione del responsabile del procedimento o dei responsabili del coordinamento tecnico delle attività tecniche dei servizi medesimi, e su verifica dell'entità degli importi da erogare in applicazione del comma 1.

3. L'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, dell'80% dopo il 61° giorno di ritardo.

4. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni di cui al comma 3, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori, servizi o forniture, e pertanto non rilevano, i tempi di sospensione per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.

5. Le quote parti di incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte da dipendenti ISIN ma affidate a soggetti esterni sono destinate ad incrementare il *Fondo*.

6. Al *Fondo* sono destinate altresì tutte le somme per prestazioni di cui all'articolo 2 comunque non percepite dai dipendenti.

7. Il Dirigente del servizio AGBP accerta il rispetto del limite del 50% del trattamento economico annuo lordo stabilito dall'articolo 113, comma 3, del D.lgs. n. 50 del 2016, da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo dai dipendenti ISIN debitamente autorizzati presso altre Stazioni Appaltanti.

8. Per le finalità di cui al comma precedente ISIN provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi previsti.

Articolo 10

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Nell'ambito della quota del 20% di cui all'articolo 113, comma 4, del D.lgs. n. 50 del 2016, ISIN promuove, a favore dei propri dipendenti:

- a. la partecipazione a corsi di formazione e specializzazione, l'approvvigionamento di testi e pubblicazioni, anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
- b. la dotazione di adeguati arredi operativi e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

2. I dirigenti dei servizi e i responsabili del coordinamento tecnico delle attività tecniche dei servizi, anche sulla base delle indicazioni dei dipendenti che svolgono le funzioni di RUP, comunicano annualmente al dirigente del servizio AGBP le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 11

(Approvazione e proprietà degli elaborati)

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con specifico atto e restano di proprietà piena ed esclusiva di ISIN, che potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

2. I dipendenti di ISIN possono utilizzare gli incarichi svolti ai sensi del presente regolamento ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

**Articolo 12
(Disposizioni finali)**

1. Il presente regolamento si applica alle procedure in corso alla data di entrata in vigore dello stesso in relazione alle quali si provvede all'accantonamento delle risorse destinate ad alimentare il *Fondo*.
2. Le modalità e i criteri di ripartizione tra i soggetti di cui all'articolo 2, dell'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 1, sono previsti in sede di contrattazione collettiva integrativa ai sensi e nel rispetto dell'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016
3. Il presente regolamento è trasmesso al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per la pubblicazione sul sito web dell'ISIN.